



# COMUNE DI PINAROLO PO

## Provincia di Pavia

**N. 6 Reg. Delib.  
del 28/02/2022**

**COPIA**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue**, addì **ventotto** del mese di **febbraio**, alle ore **dieci** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, osservate tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto comunale vigente, è stata oggi convocata in seduta la GIUNTA COMUNALE.

Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome          | Carica                   | Presente |
|-------------------------|--------------------------|----------|
| GAZZANIGA CINZIA CARMEN | <i>Sindaco</i>           | No       |
| TRESPIDI MATTEO LUCA    | <i>Vice Sindaco</i>      | Sì       |
| CAZZOLA PIERA           | <i>Assessore Esterno</i> | Sì       |
| Totale PRESENTI         |                          | 2        |
| Totale ASSENTI          |                          | 1        |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dr. Umberto Fazio Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La Sig.ra TRESPIDI MATTEO LUCA, in qualità di Vice Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Considerato che** a far data dall'anno 2021 la dalla legge 30/12/2018 n. 145 ed in particolare dall'art. 1 commi seguenti hanno stabilito che:

859. A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'[articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).

861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'[articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#). I tempi di ritardo sono **calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.**

862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, **stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:**

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi **e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.** Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

868. A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'[articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

869. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;

b) con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.

870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'[articolo 14, comma 1, lettera d\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), da parte dei **servizi ispettivi di finanza pubblica** del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

872. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

**Considerato inoltre che** l'accantonamento, calcolato in percentuale variabile sugli stanziamenti di spesa del bilancio 2021-2023 per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103) dedotte le spese finanziate con risorse con specifico vincolo di destinazione;

**Preso atto che** tale operazione contabile si sostanzia in un congelamento di risorse correnti che sono rese indisponibili per tutto l'esercizio, è obbligatorio nel caso in cui:

- l'ente presenti nel 2021 un indicatore di ritardo, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali. L'indicatore è diverso da quello determinato in base al Dpcm 22 settembre 2014 in quanto – a differenza di quest'ultimo - **considera anche le fatture scadute nell'esercizio e non pagate**. Tale calcolo avviene direttamente dalla piattaforma dei crediti commerciali. In caso di ritardo, l'obbligo di accantonamento va da un minimo dell'1% per ritardi non superiori a 10 giorni fino a un massimo del 5% per ritardi superiori a 60 giorni;

- l'ente non abbia ridotto, alla data del 31 dicembre 2021, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato di almeno il 10% rispetto all'ammontare registrato alla fine del 2019 e comunicato alla piattaforma dei crediti commerciali. In questo caso il fondo ammonta al 5% degli stanziamenti. Ricordiamo che l'accantonamento non è dovuto nel caso in cui lo stock di debito scaduto alla fine del 2020 non superi il 5% delle fatture ricevute nell'anno;

- l'ente non abbia assolto agli obblighi di comunicazione dei pagamenti alla piattaforma dei crediti commerciali e di trasparenza dei pagamenti sul proprio sito istituzionale, in base al Dlgs 33/2013 (accantonamento pari al 5%).

**Tenuto altresì conto che** con l'abrogazione del comma 857 della legge 145/2018, non è più previsto il raddoppio della percentuale a carico degli enti che non avessero provveduto a richiedere l'anticipazione di liquidità;

**Ritenuto** pertanto di adottare entro il 28 febbraio 2022 il presente atto con il quale le amministrazioni devono iscrivere sul bilancio 2022 l'accantonamento di debiti commerciali che emerge dai dati resi disponibili sulla piattaforma dei crediti commerciali.

**Visto** che dalla PCC emerge che l'Ente nell'anno 2021 ha uno stock del debito che ammonta ad euro **452.892,41** rispetto allo stock del debito al 31/12/2020 che ammontava ad euro **1.159.012,77**;

**Preso atto** che l'indicatore dei pagamenti risultante al 31/12/2021 dalla PCC è così determinato: **GIORNI 75**;

**Considerato che** l'imponibile degli stanziamenti 2022 del macroaggregato 103 depurato delle spese previste con entrate vincolate ex art 180 comma 3 lettera d) del Tuel ammonta ad euro **763.706,10**

**Determinato pertanto che** la quota da accantonare al fondo di garanzia dei debiti commerciali per l'anno 2022 ammonta ad euro  $763.706,10 \times 5\% = \mathbf{38.185,31}$

**Tenuto conto che** a decorrere dal 2021, entro il 31 gennaio di ogni anno, le comunicazioni relative all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente dovranno effettuare la comunicazione mediante la piattaforma elettronica

ministeriale ma che per l'anno 2021 la comunicazione potrà essere effettuata entro il 28 febbraio 2021.

**Visto il Tuel**

**Visto il regolamento di contabilità**

### **DELIBERA**

- di determinare, per le motivazioni di cui in premessa, il fondo di garanzia debiti commerciali anno 2022 per la somma di Euro 38.185,31 che è stato così determinato  $763.706,10 \times 5\%$
- di dare atto che tali somme confluiranno nel risultato di amministrazione vincolato e saranno liberate solo nel momento in cui si accerterà il rientro nei parametri di legge;
- di dare altresì atto che se nel corso dell'esercizio l'imponibile del macroaggregato 103, (**codice U 1.10.01.99.999**) depurato delle spese finanziate da entrate con vincolo specifico di destinazione, aumenterà l'importo accantonato sarà proporzionalmente adeguato.

Fatto, letto e firmato.

**IL PRESIDENTE**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

F.to : (TRESPIDI MATTEO LUCA

F.to : Dr. Umberto Fazia Mercadante

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo online di questo comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, a partire dal giorno 23/05/2022.

Pinarolo Po, lì 23/05/2022

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to :

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

Contestualmente all'affissione all'albo, copia del presente verbale è trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari e messa a disposizione dei Consiglieri tramite gli stessi Capigruppo.

Pinarolo Po, lì 23/05/2022

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

(Dr. Umberto Fazia Mercadante

F.to :

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 28/02/2022

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**(Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE)**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA:**

☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, lì \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to :**